



L'Assemblea dell'Associazione Erasmus Student Network ASI Florentia - ESN ASI Florentia - ETS con sede legale in Firenze (FI), Via Marcello Malpighi, 4, si è riunita in prima convocazione il giorno 07/03/2026 alle ore 23.59, in modalità telematica, a seguito di regolare convocazione nel rispetto dei requisiti presenti a Statuto. Assume la presidenza il Presidente, Enrico Ferrabuoi. Viene chiamata a verbalizzare la Segretaria, Xenia Fulco. Gli unici presenti, Enrico Ferrabuoi, Presidente, e Xenia Fulco, Segretario, constatano l'assenza di quorum per la regolare costituzione dell'Assemblea. L'Assemblea si è riunita nuovamente, **in seconda convocazione, il giorno 08/03/2026 alle ore 21.00, in modalità telematica**, a seguito di regolare convocazione nel rispetto dei requisiti presenti a Statuto, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica allo Statuto

Sono presenti alla riunione 19 Soci.

Il Presidente dichiara che l'Assemblea è stata da lui convocata, nel rispetto delle formalità e dei termini previsti dallo Statuto. Come previsto dallo Statuto, chiama a fungere da Segretario per la presente riunione Xenia Fulco, che accetta. Il Presidente, dunque, dopo aver constatato le suddette presenze e che tutti i partecipanti possono essere identificati e sono in grado di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sulle materie poste all'Ordine del Giorno. Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo Statuto sociale e la denominazione, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguare la forma associativa a quella delle APS - Associazioni di Promozione Sociale.

1. Modifiche allo Statuto

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente. Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, **con tutti voti favorevoli**, 0 voti contrari e 0 voti non espressi, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

2. Cambio della denominazione sociale

Conseguentemente e contestualmente all'approvazione del nuovo Statuto, l'Assemblea, **con tutti voti favorevoli**, 0 voti contrari e 0 voti non espressi, delibera di approvare il cambio di denominazione dell'Associazione da Erasmus Student Network ESN ASI Florentia - ETS, in breve ESN ASI Florentia - ETS, a Erasmus Student Network ESN ASI Florentia - APS, in breve ESN ASI Florentia - APS.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per il deposito dello Statuto sia presso l'Agenzia delle Entrate che presso il RUNTS, nonché per la registrazione della nuova denominazione dell'Associazione. Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dello Statuto allegato, entrambi in duplice copia.

Non essendovi altro su cui deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore 21.30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente, Enrico Ferrabuoi

Il Segretario, Xenia Fulco


Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE 1
Erasmus Student Network Associazione Studenti Internazionali Florentia - ESN ASI Florentia
UFFICIO TERRITORIALE DI FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 08/03/2026 AL RUNTS
N. 661/5 ESATTI EURO 2000000
Via Marcello Malpighi, 4, 50129, Firenze, Italy
Codice Fiscale 94187310480
firenze@esn.it - www.esnflorentia.it
IL DIRETTORE



STATUTO

Erasmus Student Network

ASI Florentia - APS

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione, sede, durata

1. È costituita, a norma del codice civile, del Decreto Legislativo 117/17 e successive modifiche, un'associazione studentesca denominata Erasmus Student Network ASI Florentia - APS, in forma abbreviata ESN ASI Florentia - APS (di seguito l'”**Associazione**”). La dicitura “APS” sarà utilizzata solo dopo comunicazione ufficiale di avvenuta modifica da parte delle autorità competenti, come previsto dal Codice del Terzo Settore.
2. L'Associazione ha sede legale in Firenze (FI). Potranno essere istituite altre sedi amministrative e/o operative. L'eventuale cambio della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione opera sul territorio della provincia di Firenze, di quello regionale, nazionale ed europeo, aderendo in qualità di Socia ad Erasmus Student Network Italia nonché a Coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.
4. L'Associazione ha durata illimitata.
5. L'anno associativo ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

Art. 2 - Finalità e scopi

1. L'Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale.
2. L'Associazione persegue tutti gli obiettivi espressi negli statuti e nei regolamenti di Erasmus Student Network Italia e di Erasmus Student Network AISBL.
3. L'Associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

- a. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- b. formazione universitaria e post-universitaria;
- c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- f. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al richiamato art. 5, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- g. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- h. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

4. Per raggiungere le finalità di cui al comma 3, l'Associazione:

- a. Lavora nell'interesse di coloro che partecipano ad un programma internazionale di scambio nel campo dell'istruzione universitaria, con l'obiettivo di favorire e migliorare l'integrazione sociale degli studenti stranieri ospiti presso l'Università degli Studi di Firenze e degli istituti di istruzione superiore della provincia di Firenze, supportandoli nel reperimento dei beni e dei servizi offerti dalle città.
- b. Presta opera di accoglienza, di consulenza, di inserimento sociale, di informazione e di orientamento alla vita accademica ovvero alla attività lavorativa.
- c. Organizza attività sportive, turistiche, culturali e ricreative per favorire la conoscenza del patrimonio artistico, storico e culturale, nonché per favorire l'animazione, lo scambio, l'integrazione, il rispetto reciproco e la tolleranza tra giovani.
- d. Coinvolge gli studenti di ritorno da un programma di mobilità per una ottimizzazione dello scambio di esperienze nell'ambito delle attività dell'Associazione.
- e. Contribuisce allo sviluppo e alla valorizzazione dei programmi di mobilità internazionale, svolgendo attività informativa e di consulenza, con particolare attenzione ai programmi di scambio promossi dalle istituzioni dell'Unione Europea.
- f. Rende i giovani ed in particolare gli studenti partecipi del processo di unificazione europea e promuove la cooperazione studentesca internazionale.
- g. Stimola l'incontro tra studenti di diversa provenienza e favorisce l'inserimento degli stessi nel tessuto sociale italiano.

- h. Svolge promozione del territorio al di fuori dei confini nazionali;
- i. Propone e coordina attività a livello nazionale finalizzate al miglioramento dello scambio di esperienze con i Soci di ESN Italia e ogni altra attività finalizzata agli scopi statutari. A tale proposito l'Associazione si riserva di compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di qualsiasi natura ritenuti necessari e utili alla realizzazione dello scopo statutario;

5. Per il perseguimento dei propri scopi e l'esercizio della propria attività come sopra illustrati, l'Associazione promuove ed intrattiene rapporti con altre associazioni e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni. Essa inoltre potrà porre in essere e valersi di ogni e qualsiasi forma negoziale e contrattuale nonché operazione economica o finanziaria all'uopo necessaria o anche solo opportuna nei limiti di quanto consentito dalla legge.

6. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

Quest'ultimo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 3 - Entrate e Patrimonio

1. L'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a. Quote associative;
- b. Eredità, donazioni e legati;
- c. Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. Contributi dell'Unione Europea e di altri enti e/o organismi nazionali ed internazionali;
- e. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. Eventuali proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- g. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h. Proventi da attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- i. Proventi da attività di interesse generale e da attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm. e ii;
- j. Rendite patrimoniali;
- k. Entrate del 5x1000;
- l. Ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.

2. È fatto esplicito divieto di trasferire tra gli associati, a qualsiasi titolo, la quota associativa e qualsiasi altra erogazione nei confronti dell'Associazione.
3. Il patrimonio dell'Associazione è posto esclusivamente a servizio della realizzazione degli scopi statuari per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le eventuali disponibilità finanziarie possono essere investite in quote di fondi d'investimento, obbligazioni, partecipazioni societarie, buoni del tesoro ed altre forme di investimento che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno.
4. È fatto esplicito divieto di distribuire utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, anche indirettamente, agli associati, partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'Associazione o a terzi.
5. È vietato corrispondere compensi per la collaborazione di terzi non direttamente finalizzata agli scopi istituzionali.
6. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statuarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati fermo restando la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 4 - Rendiconto Economico Finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell'anno successivo.
2. Ogni anno il Consiglio Direttivo, nella figura del Tesoriere, predispone il rendiconto economico finanziario (di seguito, il "**Rendiconto**") dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche;
3. Il Rendiconto deve essere accompagnato da una Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio Direttivo, che dia testimonianza delle attività dell'Associazione, degli eventi e delle iniziative organizzate, dell'attività di volontariato (di seguito, la "**Relazione**").
4. Entrambi i documenti devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
5. Il Rendiconto e la Relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei 10 (dieci) giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i Soci.
6. In seguito all'approvazione dell'Assemblea, saranno depositati presso la sede sociale una copia del Rendiconto e una copia del verbale di approvazione sottoscritto dal Presidente e da almeno un altro membro del Consiglio Direttivo.
7. Copia dei medesimi documenti deve essere depositata, nei modi ed entro i termini stabiliti dal Codice del Terzo Settore e leggi applicabili, presso l'Ufficio del RUNTS.

Art. 5 - Forma delle Comunicazioni associative

1. Per tutti gli atti dell'Associazione e dei suoi organi, nonché per le comunicazioni tra gli organi e verso gli associati, sono validamente utilizzabili, oltre ai tradizionali strumenti di comunicazione, la posta elettronica e gli altri strumenti informatici e di comunicazione elettronica (reti, forum social media, etc).
2. Il canale ufficiale di comunicazione è la posta elettronica. Il Consiglio Direttivo nel corso della prima Assemblea dell'anno sociale può definire eventuali altri canali ufficiali di comunicazione dell'Associazione per l'anno in corso.

Art. 6 - Libri Sociali e Registri

1. L'Associazione deve tenere, oltre quanto prescritto per Rendiconto e bilancio, i libri sociali obbligatori per legge e, in particolare:
 - a) il libro degli associati o aderenti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, incluso il fascicolo sui provvedimenti disciplinari;
 - d) il registro dei volontari.

Titolo II - Organi Sociali

Art. 7 - Definizione degli organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. L'Assemblea dei Soci;
 - b. Il Consiglio Direttivo, con le funzioni di Organo di Amministrazione;
 - c. Il Presidente;
 - d. L'Organo di Controllo, ove nominato.
2. Le elezioni per il rinnovo degli organi sociali si tengono a cadenza annuale e le votazioni avvengono a scrutinio segreto. Esse possono svolgersi anche in modalità telematica attraverso l'uso di apposite piattaforme informatiche.
3. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono gratuite ed elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Art. 8 - L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è l'organo dell'Associazione costituito dall'insieme dei Soci che, riunendosi, dispongono delle questioni e degli adempimenti dell'Associazione stessa. Può essere Ordinaria o Straordinaria.

2. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che siano iscritti al libro soci da almeno 90 giorni. Ciascun Socio ha diritto ad un solo voto. Gli associati che non sono iscritti da almeno 90 giorni nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Ogni Socio può intervenire personalmente o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta inviata attraverso i canali ufficiali di comunicazione dell'Associazione, indicando il Socio che intende delegare. Ciascun Socio può rappresentare un solo Socio (sino a un massimo di tre associati) tramite delega scritta in calce alla convocazione.

4. L'Assemblea Ordinaria è convocata di regola almeno 1 (una) volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed oltre a poter deliberare sugli atti di ordinaria amministrazione è altresì tenuta a svolgere i seguenti compiti:

- a. eleggere il Presidente;
- b. eleggere il Consiglio Direttivo e gli altri organi sociali;
- c. approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- d. approvare il bilancio di esercizio e il rendiconto economico-finanziario annuale;
- e. deliberare sui provvedimenti disciplinari come previsto dall'Art. 21 del presente Statuto;
- f. deliberare sulle questioni relative alla direzione dell'Associazione, qualora esse non rientrino tra quelle direttamente ascrivibili al Consiglio Direttivo;
- g. deliberare sulle modifiche ai regolamenti interni;
- h. delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo, come previsto dal Codice del Terzo Settore e leggi applicabili, nonché revoca, in caso di gravi inadempienze statutarie, il Consiglio Direttivo e gli altri organi sociali.
- i. delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
- j. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

5. L'Assemblea Ordinaria può essere inoltre convocata, dal Presidente, da chi ne fa le veci o da altro Consigliere:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto)

degli associati.

c) per deliberare sui ricorsi avverso l'esclusione degli associati;

6. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente, da chi ne fa le veci o da uno dei Consiglieri, allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/4 (un quarto) dei Soci o tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e/o per eccezionali ragioni e può deliberare sui seguenti argomenti:

- a. proposte di modifica allo Statuto;
- b. proposte sottoposte in via straordinaria, ivi compreso la trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione.

7. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente tramite un avviso contenente la data, l'ora, il luogo e la modalità di svolgimento della stessa, inviato ai Soci tramite i canali ufficiali dell'Associazione e/o attraverso ogni altro canale atto a garantirne la conoscenza da parte di questi ultimi con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni. Essa può svolgersi anche in modalità telematica attraverso l'uso di apposite piattaforme informatiche. Non è consentito l'intervento in modalità telematica quando l'Assemblea sia convocata in presenza, salvo richiesta preventiva approvata dal Consiglio Direttivo.

8. L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è valida quando sia presente la maggioranza assoluta dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti. Per l'elezione e la revoca degli organi sociali è richiesta la maggioranza assoluta degli intervenuti.

9. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente o, in casi di eccezionale gravità, da un altro membro del Consiglio Direttivo tramite avviso contenente la data, l'ora, il luogo e la modalità di svolgimento della stessa, inviato ai Soci tramite i canali ufficiali dell'Associazione e/o attraverso ogni altro canale atto a garantirne la conoscenza da parte di questi ultimi con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. Essa può svolgersi anche in modalità telematica attraverso l'uso di apposite piattaforme informatiche. Non è consentito l'intervento in modalità telematica quando l'Assemblea sia convocata in presenza, salvo richiesta preventiva approvata dal Consiglio Direttivo.

10. L'Assemblea Straordinaria è valida quando siano presenti in prima convocazione i 3/4 (tre quarti) dei Soci, in seconda convocazione con almeno i 2/3 (due terzi) dei Soci, in terza convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e in quarta convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria, è indispensabile il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

11. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano e possono avvenire a scrutinio segreto. È sufficiente che un solo socio richieda la votazione segreta affinché essa sia predisposta. Per le elezioni degli organi sociali, le votazioni si svolgono a scrutinio segreto. Alle votazioni partecipano tutti i Soci con diritto di voto presenti fisicamente o tramite delega scritta.

12. L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

13. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione. I

verbali e le deliberazioni adottate dall'Assemblea devono essere conservati presso la sede dell'Associazione a disposizione dei Soci che ne richiedano la consultazione e su piattaforma accessibile in qualsiasi momento dai Soci. I verbali dell'Assemblea Straordinaria dovranno essere inoltre inviati attraverso i canali ufficiali di comunicazione ai Soci.

14. Per le elezioni degli organi sociali devono essere riportati sui verbali Assembleari: numero dei votanti, delle schede valide, nulle e bianche, e i votanti favorevoli, contrari e astenuti. L'Assemblea si dovrà attenere allo Statuto e al Regolamento.

15. Le deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di 3 (tre) e un massimo di 6 (sei) Consiglieri. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 1 (uno) anno e sono rieleggibili secondo quanto disposto dal Regolamento interno. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Presidente.

2. I membri del Consiglio Direttivo cessano la propria carica per il compimento della durata del mandato, per dimissioni, perdita della qualità di Socio o per revoca da parte dell'Assemblea dei Soci. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, anche quando tali cause di incompatibilità siano sopraggiunte.

3. Un consigliere può presentare le proprie dimissioni con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, che informa l'Assemblea. Le modalità di dimissioni, decadenza e sostituzione del Presidente e dei Consiglieri sono determinate agli articoli successivi.

4. Il Presidente, pur essendo Organo Sociale a sé stante, presiede e convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

5. Fanno parte del Consiglio Direttivo: il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Rappresentante Locale e il Responsabile della Comunicazione. L'inserimento di altre cariche all'interno del Consiglio Direttivo può avvenire tramite delibera dell'Assemblea in seduta straordinaria.

6. Qualora, durante il mandato, vengano a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio Direttivo, si attinge ai primi dei non eletti, seguendo l'ordine di preferenza. Quando la lista dei non eletti è esaurita, il Presidente indice l'Assemblea per l'elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo mancanti, i quali restano in carica per il tempo corrispondente all'ordinaria scadenza del Consiglio e sono rieleggibili. Se verranno meno più della metà dei Consiglieri si procede con nuove elezioni.

7. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 6 (sei) mesi, anche in modalità telematica, con convocazione almeno 4 (quattro) giorni prima, indicando luogo, data, ora e l'ordine del giorno. Il

Consiglio può riunirsi straordinariamente quando ne facciano richiesta 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. Esso delibera a maggioranza semplice, per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal membro del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità sociale. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, caso in cui si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri. Non sono, in ogni caso, ammesse deleghe.

9. Il Consiglio Direttivo assume l'amministrazione dell'Associazione ed è investito di tutti i poteri di amministrazione della stessa ove non siano espressamente riservati all'Assemblea. A tal fine deve:

- a. redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee guida approvate dall'Assemblea dei Soci;
- b. Convocare l'Assemblea e curarne l'esecuzione delle deliberazioni;
- c. redigere il bilancio preventivo e il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- d. stipulare gli atti, i contratti e i verbali di ogni genere inerenti all'attività sociale nonché adottare tutti quei provvedimenti che siano necessari ai sensi della legge, del presente Statuto nonché di ogni altra fonte, incluso il Regolamento interno;
- e. deliberare circa l'ammissione dei Soci;
- f. proporre ai Soci la quota associativa annuale;
- g. adempiere a quanto stabilito dal regolamento interno;
- h. aprire le candidature per gli organi sociali.
- i. curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- j. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse ex art. 6 CTS, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- k. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori, tirocinanti e consulenti esterni;
- l. mantenere i rapporti con ESN Italia ed ESN AISBL.

10. Il Consiglio Direttivo nomina, qualora si rendesse necessario, dei delegati scelti tra i Soci volontari, che si occupino della gestione di talune attività stabilite dallo stesso, comunque diverse da quelle di cui al comma 9 del presente articolo.

Art. 10 - Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi o in giudizio. Egli o ella sono eletti dall'Assemblea e durano in carica 1 (un) anno.

2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare:

- a. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e con questo concerta le linee generali per lo svolgimento delle attività dell'Associazione;

- b. Convoca, alternativamente al/la Segretario/a, e presiede l'Assemblea dei Soci;
 - c. Cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo previa verifica della loro legittimità;
 - d. Verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità
 - e. Si occupa della rappresentanza esterna e dei rapporti con le istituzioni;
 - f. E' deputato ad effettuare operazioni bancarie ordinarie e straordinarie sui conti correnti bancari dell'Associazione;
 - g. Può adottare, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
3. In caso di parità nelle deliberazioni del Consiglio Direttivo, qualora non sia possibile procedere diversamente oppure attraverso ballottaggio per il raggiungimento di una maggioranza, il voto del Presidente vale doppio. Questo meccanismo è applicabile solo alle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed è escluso per il voto in Assemblea.
4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere. In ogni caso, se disponibile, dovrebbe essere scelto il Consigliere con maggiore anzianità di servizio.

Art. 11 - Vicepresidente

- 1. Rappresenta il tramite fra tutti i Soci e il Consiglio Direttivo, in tal senso coinvolge attivamente tutti i Soci nelle diverse attività, favorendone l'inserimento e stimolando il loro impegno e la loro partecipazione.
- 2. Si occupa del reclutamento di nuovi potenziali Soci.
- 3. Sostituisce il Presidente nei suoi compiti in caso d'assenza, decadenza e impedimento di quest'ultimo.

Art. 12 - Segretario

- 1. Il Segretario sovrintende l'attività organizzativa dell'Associazione.
- 2. Si occupa di tenere aggiornati il libro Soci e le presenze in Assemblea.
- 3. Gestisce i canali ufficiali di comunicazione interni dell'Associazione e la corrispondenza.
- 4. Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e li trasmette ai Soci tramite i canali di comunicazione ufficiali dell'Associazione.
- 5. Gestisce le votazioni in seno al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci.

Art. 13 - Tesoriere

- 1. Il Tesoriere amministra tutte le entrate e il patrimonio dell'Associazione secondo le delibere degli organi competenti.
- 2. Predispose il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario.

3. Insieme al Presidente, ha la delega ad effettuare operazioni bancarie di tipo ordinario sui conti correnti bancari dell'Associazione.
4. Ha il compito di mantenere aggiornato il libro cassa, raccogliere e custodire le pezze giustificative originali (ricevute fiscali, scontrini, biglietti ferroviari, etc.), curare i rimborsi e tutto ciò che concerne la situazione contabile dell'Associazione.

Art. 14 - Rappresentante Locale (RL)

1. Il Rappresentante Locale rappresenta l'Associazione presso ESN Italia ed ESN AISBL.
2. Per ottemperare al suo incarico il Rappresentante Locale è tenuto a visionare e curare tutta la corrispondenza in arrivo da queste associazioni nonché a presenziare, come stabilito dal Regolamento, alle Assemblee Generali di ESN Italia. Sulle Assemblee Generali e sui temi trattati e votati aggiorna i Soci durante le assemblee locali.
3. Coopera con il Presidente nella definizione delle linee guida dell'Associazione.
4. In caso di mancata elezione, i suoi doveri sono demandati al Presidente o ad altra figura del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Responsabile della Comunicazione

1. Il Responsabile della Comunicazione (Communication Manager) si occupa della comunicazione esterna della Sezione, cura e coordina le attività relative alla realizzazione delle grafiche necessarie allo svolgimento di tutte le attività della Sezione, nel rispetto della Corporate Identity (CI) e si occupa della gestione di tutte le piattaforme digitali, in particolare del sito web, e dei canali social.

Art. 16 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente e dei Consiglieri

1. Dalla carica di Presidente e da quella di Consigliere si decade per:
 - a) dimissioni volontarie, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, incapacità ad esercitare uffici direttivi);
 - d) perdita, per qualsiasi ragione, della qualità di associato, in particolare a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati il Vicepresidente o, qualora questi non possa provvedere, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.
3. Qualora uno o più Consiglieri cessino dalla carica per qualsiasi ragione, il Consiglio Direttivo provvede alla temporanea sostituzione attingendo dall'elenco dei votati nell'ultima Assemblea all'uopo convocata, iniziando dal primo dei non eletti.

4. In ogni caso il Presidente non può assumere la carica di Tesoriere, neppure ad interim. Sarà cura del Presidente o di altro Consigliere delegato aprire le candidature per l'incarico e convocare l'Assemblea nei modi e tempi stabiliti affinché provveda alla rielezione.
5. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, con approssimazione per eccesso, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso in cui questi non possa provvedere, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria con la massima urgenza consentita, per procedere all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, quelli cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione, eccezion fatta per l'ipotesi in cui la cessazione derivi da revoca per giusta causa, nel qual caso si procede alla sua temporanea sostituzione attingendo dall'elenco dei votati nell'ultima Assemblea all'uopo convocata, iniziando dal primo dei non eletti e a seguire i Soci più anziani. Nell'ipotesi in cui il Consiglio Direttivo non venisse ripristinato nei minimi richiesti entro 3 mesi, si procederà allo scioglimento dell'Associazione.

Art. 17 - L'Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
4. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 - Revisione legale dei conti

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Titolo III - I Soci

Art. 19 - I Soci

1. Possono diventare Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, mosse da spirito di solidarietà, che ne condividono le finalità e che vogliano partecipare alle attività svolte dalla stessa.
2. Non è fatta discriminante di natura patrimoniale, finanziaria, di estrazione sociale, religiosa, razziale, di appartenenza politica, di orientamento sessuale, e di nessuna altra natura in relazione all'ammissione delle persone nell'Associazione.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. Lo status di Socio non è in nessun modo collegato alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
4. La qualifica di Socio è personale, non si trasferisce né per atto tra vivi, né per causa di morte.
5. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto.
6. Il numero degli associati non può essere inferiore a sette persone fisiche. Nel caso in cui il numero degli associati divenisse inferiore a quanto indicato esso deve essere integrato entro un anno.

Art. 20 - Categorie di Soci

1. I Soci si differenziano in:
 - a. Soci ordinari,
 - b. Soci volontari;
 - c. Soci onorari;
2. Sono Soci ordinari coloro che versano la quota associativa annuale e che prendono parte alla vita associativa in quanto partecipanti a un programma di mobilità.
3. Sono Soci volontari coloro che versano la quota associativa annuale e prestano la loro attività in modo personale, volontario e gratuito al fine di organizzare le attività e perseguire gli scopi dell'Associazione.
4. Rivestono la qualifica di Soci onorari:
 - a) coloro che abbiano partecipato all'Atto Costitutivo dell'Associazione e abbiano cessato la qualifica di Soci volontari;

- b) coloro che abbiano ricoperto una carica associativa e abbiano cessato la qualifica di Soci volontari o che abbiano operato meritoriamente per gli scopi istituzionali dell'Associazione secondo i criteri stabiliti dal regolamento interno;
 - c) Rientrano tra i Soci Onorari i Soci Alumni.
5. Hanno diritto di voto tutti i Soci iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi.
6. Tutti i Soci hanno diritto di essere eletti in seno agli organi sociali, di partecipare attivamente e democraticamente alla vita dell'Associazione, di prendere visione della documentazione inerente alla vita associativa.
7. I Soci non in regola con il pagamento della quota associativa non possono prendere parte alle riunioni dell'Assemblea, salvo versamento della quota prima dell'inizio dell'Assemblea, e alle attività associative, non hanno diritto di voto e non possono essere eletti in seno agli organi sociali.
8. Gli associati hanno il dovere di:
- d) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - e) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - f) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
 - g) non svolgere attività che siano in contrasto con gli scopi e il decoro dell'Associazione.

Art. 21 - Ammissione dei Soci

1. Chiunque intenda aderire all'Associazione deve farne domanda scritta al Consiglio Direttivo indicando le proprie generalità e dichiarando di condividere gli scopi associativi e di accettare e rispettare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'inserimento della domanda del Socio in Prova nell'ordine del giorno della prima Assemblea utile. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L'Assemblea delibera l'ammissione o il rigetto. L'ammissione decorre dalla data della deliberazione dell'Assemblea e la comunicazione e l'annotazione nel libro degli associati di tale ammissione deve avvenire entro 5 (cinque) giorni.
3. Il Socio in Prova la cui richiesta di inserimento della domanda di ammissione alla prima Assemblea utile venga rigettata dal Consiglio Direttivo può chiedere che l'Assemblea si pronunci direttamente sulla propria ammissione. Al ricorrente deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. La decisione dell'Assemblea è insindacabile.

Art. 22 - Perdita della qualifica di Socio

1. La perdita della qualifica di socio può avvenire, per:
 - a. **Recesso volontario.** Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato e viene notificato all'Assemblea dei Soci.

- b. morte;
 - c. esclusione tramite espulsione e radiazione, secondo i criteri stabiliti dal regolamento interno e dall'Articolo 21 ("Provvedimenti disciplinari");
 - d. mancato rinnovo della quota associativa a seguito di 2 (due) solleciti da parte dei Consiglieri ed entro 1 mese dall'inizio dell'anno associativo;
2. Nei casi di cui ai punti c) e d) del precedente comma 1, il Consiglio Direttivo è tenuto a informare la persona dell'avvenuta perdita della qualifica di Socio.
3. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 23 - Provvedimenti disciplinari

1. Nel caso di infrazioni da parte dei Soci delle norme sancite dal presente Statuto, di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, il Consiglio Direttivo potrà applicare le sanzioni del richiamo, della sospensione, dell'espulsione o della radiazione in relazione alla gravità dell'infrazione.

2. I soci possono essere oggetto di provvedimenti disciplinari nei casi in cui:

- a. non ottemperino alle disposizioni dello Statuto e/o dei regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. arrechino danni materiali o danni di immagine all'Associazione;
- c. tengano in pubblico, durante lo svolgimento di attività associative, una condotta riprovevole o che arrechi molestie ad altri soci;
- d. promuovano o svolgano, in modo diretto o indiretto, attività contrarie agli scopi e ai valori dell'Associazione.

3. I provvedimenti disciplinari sono comminati dal Consiglio Direttivo mediante delibera motivata. Delle delibere contenenti provvedimenti disciplinari è conservata copia in un apposito fascicolo all'interno del Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, ove sia indicato anche il Socio e il tipo di provvedimento comminato. Nel caso in cui il Socio oggetto di tali provvedimenti disciplinari faccia parte del Consiglio Direttivo, egli dovrà astenersi dal partecipare a qualunque votazione riguardante la sua condotta.

4. I Soci interessati da provvedimento disciplinare potranno presentare ricorso all'Assemblea entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione. In tal caso l'Assemblea è tenuta ad esprimersi a maggioranza assoluta sull'accettazione dello stesso con priorità assoluta rispetto all'ordine del giorno. La decisione dell'Assemblea è insindacabile.

5. I Soci espulsi per aver arrecato danni materiali all'Associazione potranno, previa domanda scritta, essere riammessi a seguito del risarcimento dei danni. Tali riammissioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

6. I Soci radiati non possono essere riammessi alla vita associativa.

7. Coloro che perdono lo status di Socio non potranno continuare a frequentare l'Associazione e a partecipare alle sue iniziative.

Titolo IV - Parte Finale

Art. 24 - Scioglimento dell'Associazione

1. È compito del Presidente, del facente funzione di Presidente e/o degli altri membri del Consiglio Direttivo provvedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria che dovrà deliberare sullo scioglimento o prosecuzione dell'attività associativa nelle modalità stabilite dallo Statuto.
2. L'Assemblea ratifica lo scioglimento con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati, sia in prima che in seconda convocazione. Inoltre, l'Assemblea decide sulla devoluzione del patrimonio, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti tra i soci volontari.
3. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.
È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.
4. Le cause di scioglimento sono regolate dal codice di diritto civile della Repubblica Italiana.

Art. 25 - Modifiche allo Statuto

1. Lo Statuto potrà essere modificato in sede di Assemblea Straordinaria secondo quanto previsto dall'art. 7.

Art. 26 - Norme di Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

IL PRESIDENTE



LA SEGRETARIA

